

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), rappresentata e difesa, dagli Avv. [OMISSIS] e [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] – C.F. [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]– [OMISSIS]), avverso la decisione di data 7.7.2022 del Consiglio dell'Ordine di Venezia in ordine alla sanzione comminata con decisione del 20.5.2022 del Consiglio di Disciplina del Veneto, con la quale veniva inflitta la sanzione della sospensione.

La ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparsa personalmente;

è presente come difensore solo l'avv. [OMISSIS];

Udita la relazione del Consigliere avv. Daniela Giraudo

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento della istanza.

FATTO

Con istanza depositata mediante PEC in data 9/8/22, l'Avv. [RICORRENTE], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS], ha chiesto al CNF di «previa sospensione della decisione (del CDD del Veneto) n. 66/22 restituire il termine per l'esercizio del diritto di

difesa nel procedimento disciplinare in quanto, incolpevolmente l'istante non ha avuto conoscenza dell'avvenuta citazione onde poter rappresentare le prove della sua non colpevolezza, attraverso la prova documentale e l'audizione diretta della sig.ra [AAA]».

La difesa rappresenta che l'Avv. [RICORRENTE] ha appreso di essere stata condannata alla sospensione dell'esercizio della professione forense dal 26/6/2022 al 26/12/2022 soltanto sulla base della comunicazione del CDD del Veneto che in data 7/7/2022 le comunicava che la decisione disciplinare del 20/5/2022 era diventata esecutiva per difetto di impugnazione.

La difesa sostiene di non aver mai avuto conoscenza in precedenza nè della pendenza del procedimento disciplinare né, di conseguenza, della decisione.

Adduce problemi di ricezione della posta elettronica e allega copia delle richieste al gestore del servizio di ampliamento dello spazio disponibile. Narra di aver richiesto al CDD "riapertura del procedimento disciplinare", negata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va rilevato che l'istanza è inammissibile per plurime ragioni.

Preliminarmente va evidenziato come, per giurisprudenza costante, "la rimessione in termini, tanto nella versione già prevista dall'art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa. (da ultimo, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/11/2019, n. 29757).

Nel caso di specie, al contrario, l'istante ha prima errato nella scelta dello strumento, chiedendo al CDD "riapertura del procedimento disciplinare" e solo a distanza di un mese dalla notificazione della decisione disciplinare ha adito il CNF chiedendo il beneficio della rimessione in termini.

Peraltro l'istanza è anche assolutamente priva dell'articolazione di motivi di ricorso avverso la decisione disciplinare.

La rimessione in termini, ammissibile anche in sede di impugnazione, richiede infatti l'articolazione dei motivi e non può tradursi in una mera istanza con riserva di successiva esposizione degli stessi (ulteriore riserva che nel caso di specie non sussiste).

Tale modalità è del tutto incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio innanzi al CNF.

Conclusivamente va peraltro dato atto del fatto che, l'istanza è comunque infondata in quanto l'incapienza della casella PEC, dichiarata e certificata dalla ricorrente, non presenta

i caratteri di non imputabilità e assolutezza necessari a legittimare il beneficio richiesto.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37:

il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 7 marzo 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria